

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE E AREE DELL'ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Redatto da:

Giulia Pinna - Servizio Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti

Paolo Murgia - Servizio Tecnico

INDICE DEL REGOLAMENTO

Art. 1	,
Definizioni	۲
Art. 2	
Principi generali	2
Art. 3	
Finalità	
Art. 4	
Ambito oggettivo	
Art. 5Art. 5Ambito soggettivo	(
Art. 6	
Tutela dei diritti dell'Ente	
Art. 7	
Modalità di scelta del contraente	
Art. 8	
Termini per la presentazione delle offerte	
Art. 9Criterio di aggiudicazione	٤
Art. 10Criteri per la determinazione del canone	
Art. 11	
Forma e contenuto della concessione	
Art. 12	
Durata	
Art. 13	
Garanzie cauzionali	
Art. 14	
Polizza di assicurazione per danni e responsabilità civile verso terzi	
Art. 15	
Altri obblighi del concessionario	
Art. 16	
Decadenza	
Art. 17	12
Spese a carico del concessionario	
Art. 18	
Il progetto della gestione	
Art. 19	
Modalità di gestione e obblighi del concessionario	
Art. 20	
Utilizzo dei sentieri/aree attrezzate	
Art. 21	
Controlli periodici	
Art. 22	
Uso pubblico e sociale delle strutture	
Art. 23	
Consegna delle strutture	
Art. 24	
Autorizzazioni per l'esercizio delle attività	
Art. 25	
Pubblicità delle strutture	
Art 26	17

Personale del concessionario	
Art. 27	18
Norme generali sulla vigilanza	18
Art. 28	18
Circolazione dei veicoli	18
Art. 29	18
Circolazione dei visitatori	19
Art. 30	
Resoconto annuale	
Art. 31	
Riconsegna delle strutture	
Art. 32	
Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali	21
Art. 33	
Conoscenza del Regolamento	

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Ente: l'Ente Foreste della Sardegna;
- <u>Concessionario:</u> il soggetto aggiudicatario della gara per la gestione delle strutture interessate;
- Concessione: la concessione d'uso delle strutture;
- Parti: le parti (Ente e concessionario) firmatarie della concessione contratto;
- <u>Strutture e attrezzature</u>: i beni immobili e mobili di proprietà o competenza dell'Ente Foreste della Sardegna che vengono affidati in concessione d'uso al concessionario.

Art. 2

Principi generali

Il presente Regolamento disciplina modalità e condizioni di affidamento in concessione d'uso o altre forme di utilizzo, da parte dell'Ente a soggetti terzi di strutture e attrezzature esistenti nelle aree di competenza o proprietà dell'Ente e destinate all'utilizzo pubblico da parte di visitatori interessati alla fruizione degli ambiti naturali regionali.

Attraverso l'affidamento in gestione delle strutture di proprietà o di competenza dell'Ente da destinare ad attività turistiche e ricettive a soggetti esterni, l'Ente intende promuovere le attività di turismo, turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni e risorse, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, lett. g) della Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di gestione delle strutture che potranno essere realizzate dall'Ente successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto.

Finalità

Finalità del Regolamento è quella di garantire la migliore fruibilità dei beni da parte dei cittadini, il più proficuo utilizzo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente. In particolare le norme del Regolamento, attraverso la realizzazione di un sistema codificato unitario e omogeneo che l'Ente intende utilizzare per adeguare e equiparare tutte le condizioni di affidamento di strutture e attrezzature in gestione a soggetti esterni sulla base di procedure di evidenza pubblica, sono finalizzate a:

- garantire il mantenimento e la tutela delle strutture e delle aree di interesse naturalistico inserite nell'ambito di competenza dell'Ente;
- consentire la fruizione e l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature di proprietà o competenza dell'Ente da parte di turisti e residenti nelle aree interessate;
- costituire una opportunità di conoscenza degli ambiti naturali da parte del maggior numero di persone possibile e di educazione ambientale soprattutto per i giovani in età scolare;
- regolare e controllare i flussi dei visitatori e assicurare il rispetto e la tutela dei beni naturali.

Art. 4

Ambito oggettivo

- 1. I beni immobili, classificati come demaniali o patrimoniali indisponibili, possono essere attribuiti in concessione a terzi, secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.
- 2. I beni immobili, classificati come patrimoniali disponibili, possono essere dati in locazione a terzi al valore di mercato.
- 3. I beni immobili di proprietà o competenza dell'Ente possono essere concessi in comodato per un numero limitato di giorni ad Enti, associazioni, fondazioni e comitati non aventi scopo di lucro che promuovano e tutelino interessi generali della comunità e

a condizione che la manifestazione per la quale il bene è assegnato sia di particolare rilievo.

- 4. I Beni immobili e le strutture e aree attrezzati e allestiti ai fini della divulgazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale (centri visita, giardini botanici e/o entomologici, sentieri natura, arboreti ecc) possono essere utilizzati da soggetti qualificati operanti nel campo della divulgazione scientifica e dell'educazione ambientale e accreditati presso l'Ente;
- 5. I soggetti che perseguano interessi generali della comunità, di cui al comma 3 ed i soggetti di cui al comma 4, possono fruire del bene per gli scopi per cui il medesimo è richiesto e concesso in comodato a titolo gratuito o previo rimborso spese ove ve ne siano.
- 6. L'uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione, le caratteristiche strutturali e d'agibilità dello specifico bene.

Art. 5

Ambito soggettivo

1. I beni immobili di proprietà e in uso all'Amministrazione possono essere affidati in concessione, in locazione, o in comodato a soggetti pubblici o privati, costituiti ed operanti, nel rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 6

Tutela dei diritti dell'ente

- 1. La concessione in uso dei beni a terzi non comporta la cessione o rinuncia da parte del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale.
- 2. Le concessioni di cui sopra sono sempre onerose ed il relativo canone o indennizzo, nel caso di utilizzo senza titolo, sono determinati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

- 3. La concessione dell'utilizzo del bene non deve compromettere il perseguimento dell'interesse pubblico primario per cui il bene è destinato e classificato ai sensi di legge.
- 4. I canoni e gli indennizzi sono comunque determinati sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Modalita' di scelta del contraente

- 1. La scelta del contraente, per la stipula dei contratti di cui all'art. 4 commi 1 e 2, avviene previa pubblicazione di apposito avviso, nel rispetto dei principi del Trattato comunitario.
- 2. L'individuazione del concessionario o del locatario è effettuata, di norma, mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di bando. Nel caso di procedura negoziata può essere prevista la facoltà per l'amministrazione di rinegoziare in modo imparziale le offerte pervenute, qualora si ritenga opportuno un rilancio ovvero un miglioramento qualitativo ed economico rispetto all'esito della prima presentazione di offerte.
- 3. L'Ente valuta proposte spontanee di qualificati soggetti per l'eventuale stipula dei contratti di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 8

Termini per la presentazione delle offerte

- 1. Il termine per la presentazione delle offerte di affidamento in concessione deve tenere conto della complessità dell'intervento, del criterio di valutazione utilizzato, con particolare riguardo alla richiesta di un'offerta anche progettuale. In ogni caso i termini minimi sono fissati in almeno:
- a) trenta giorni, dalla pubblicazione dell'avviso sul sito Internet dell'Ente, per la presentazione delle offerte, nel caso di procedure aperte;

- b) venti giorni, dalla pubblicazione dell'avviso sul sito Internet dell'Ente, per la presentazione delle richieste di invito, nel caso di procedure ristrette o negoziate;
- c) venti giorni, dalla data di invio della lettera di invito, per la presentazione delle offerte nel caso di procedure ristrette o negoziate.

Criterio di aggiudicazione

1. Qualora l'Ente abbia definito le caratteristiche della gestione e le obbligazioni del concessionario, la selezione del concessionario può avvenire o sulla base del solo elemento economico, ovvero anche sulla base delle proposte migliorative da valutare sul piano qualitativo. Qualora, intenda avvalersi della capacità progettuale e propositiva degli aspiranti concessionari, viene adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 10

Criteri per la determinazione del canone

- 1. Il canone, relativo all'uso del bene immobile di proprieta' o competenza dell'Ente, e' determinato, con apposita stima rimessa all'Agenzia del Territorio competente.
- 2. Il canone annuale va versato con scadenza trimestrale anticipata nei modi stabiliti dall'Ente.
- 3. L'importo annuale è soggetto ad adeguamento ISTAT da calcolare secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno solare precedente.

Forma e contenuto della concessione

- 1. L'utilizzazione dei beni patrimoniali indisponibili e/o demaniali e' effettuata nella forma della concessione amministrativa secondo modalita' e criteri previsti da apposito capitolato da allegarsi alla stessa.
- 2. Il contenuto dell'atto di concessione deve quanto meno prevedere:
- a) l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
- b) la durata della concessione e la possibilita' di revoca per ragioni di pubblico interesse.
- 3. La concessione disciplinata dal presente regolamento è rilasciata mediante un provvedimento amministrativo, revocabile per comprovate esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno, ma previo congruo preavviso.
- 4. Al provvedimento amministrativo accede il contratto di concessione stipulato con l'assistenza dell'Ufficiale rogante regolante i rapporti tra le parti.

Art. 12

Durata

1. La durata delle concessioni ordinarie dei beni di cui sopra non può essere inferiore ad un anno e superiore a nove anni. Le concessioni di durata inferiore ad un anno sono considerate affidamenti temporanei per i quali possono non applicarsi le norme di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, purchè la scelta dell'affidatario sia effettuata secondo principi di trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione preventiva di apposito avviso sul sito internet dell'Ente.

Garanzie cauzionali

- 1. Il contratto di concessione prevede, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione pari al 10 % dell'importo contrattuale. La cauzione potrà essere prestata, a scelta del soggetto gestore, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta dell'Ente.
- 2. La cauzione definitiva avrà una durata temporale pari al periodo contrattualmente definito per la gestione delle strutture.
- 3. L'Ente avrà diritto di valersi della cauzione definitiva anche per eventuali maggiori spese derivanti da danni materiali a strutture o attrezzature oppure per maggiori spese sostenute nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario.
- 4. L'Ente potrà richiedere al concessionario la reintegrazione della cauzione definitiva qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte per inottemperanze avvenute nel corso del periodo contrattuale.
- 5. La cauzione definitiva verrà svincolata dopo l'approvazione da parte dell'Ente del verbale di riconsegna della struttura.

Art. 14

Polizza di assicurazione per danni e responsabilità civile verso terzi

- 1. Il concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle strutture e dalle attrezzature dell'Ente, ivi compresi i rischi di furto, incendio, atto vandalico, evento atmosferico, durante il periodo di attività regolato dal contratto.
- 2. L'importo assicurato verrà stabilito nell'avviso pubblico per l'affidamento della concessione.
- 3. La polizza dovrà, inoltre, assicurare l'Ente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di attività svolte nelle strutture o con le attrezzature oggetto del contratto di gestione.

4. Le suddette coperture assicurative per i danni e per la responsabilità civile verso terzi dovranno essere mantenute per l'intera durata della concessione. Il concessionario è tenuto pertanto a dar prova della validità delle polizze mediante esibizione delle quietanze di pagamento dei premi.

Art. 15

Altri obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che lo caratterizza osservando e attuando le finalità per le quali è rilasciata la concessione.
- 2. Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone.
- 3. E' vietata la subconcessione.
- 4. Il concessionario è tenuto a consentire eventuali visite di sopralluogo allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni regolamentari e di contratto.
- 5. Il concessionario è tenuto a rispettare in ogni sua parte il presente regolamento.

Art. 16

Decadenza

- 1. Comportano la decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto:
- a) il venir meno dei requisiti di moralità professionale;
- b) il mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 mesi dalla scadenza;
- c) la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene;

- d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida;
- e) mancato rispetto del divieto di subconcessione;
- f) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto.
- 2. Accertata la sussistenza di una delle predette cause di decadenza, l'Ente inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A/R assegnando un termine di trenta giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.
- 3. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del Direttore firmatario della concessione contratto, fatto salvo per l'Ente il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Spese a carico del concessionario

- 1. Tutte le spese inerenti la concessione, il relativo contratto e quelle consequenziali, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario, insieme a quelle di copia, di bollo, di registro.
- 2. Il concessionario assume a suo completo carico tutti gli oneri relativi alla gestione ed all'utilizzo del bene concesso.
- 3. Possono essere poste a carico del concessionario le spese di manutenzione straordinaria, messa a norma e certificazione, nonché eventuali modifiche alla struttura necessarie per la fruizione corretta del bene per l'uso concesso. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione, regolandoli eventualmente con apposito disciplinare. In tal caso il concessionario avrà diritto alla corrispondente riduzione del canone o sua compensazione fino all'ammontare delle spese autorizzate sostenute.
- 6. Le opere di miglioria, divengono di proprietà dell'Ente senza diritto a risarcimento o rimborso spese. Peraltro, l'Ente può decidere la propria partecipazione alla spesa preventivata con propri fondi di bilancio in relazione alla natura dell'intervento

progettuale, riservandosi di eseguire direttamente i lavori, controllarne l'esecuzione, procedere ad ispezioni, direttive, collaudi.

Art. 18

Il progetto della gestione

- 1. Quando la concessione venga affidata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti che intendono partecipare dovranno presentare un progetto che specifichi le modalità di gestione proposte tra le quali ad esempio:
 - le eventuali migliorie economico-gestionali proposte ad integrazione di quanto richiesto nel bando per la gestione;
 - le caratteristiche economiche, tecniche e organizzative della gestione;
 - il piano di manutenzione delle strutture affidate in gestione;
 - le eventuali opere o interventi migliorativi delle strutture esistenti, delle attrezzature o delle aree esterne con relativa quantificazione degli investimenti previsti nei vari anni di gestione.

Art. 19

Modalità di gestione e obblighi del concessionario

- 1. Il concessionario è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) garantire i livelli di conservazione, funzionalità e efficienza delle strutture, degli impianti e delle attrezzature esistenti, all'interno e all'esterno, assicurandone la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza con periodici controlli;
 - b) mantenere e tutelare, anche con una specifica sorveglianza, lo stato naturale dei luoghi, preservare gli ecosistemi, la fauna, la flora, i corsi d'acqua e tutti gli elementi specifici degli ambiti naturali esposti a rischio di degrado o danneggiamento da parte dei fruitori;

- c) applicare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e accessibilità dei singoli locali e delle aree esterne;
- d) assicurare un utilizzo compatibile delle risorse (acqua, luce, gas, impianti, sistemi) e lo smaltimento controllato dei rifiuti con raccolta differenziata e avvio alle discariche autorizzate:
- e) vigilare sui comportamenti dei fruitori con particolare riguardo ai divieti specifici emanati per la tutela delle aree quali: accensione di fuochi (fuori dai luoghi controllati), presenza di veicoli fuori dalle aree autorizzate e di visitatori nelle aree o lungo i percorsi non aperti al pubblico, controllo degli animali domestici al seguito dei visitatori;
- f) effettuare la pulizia dei locali, delle aree esterne libere e attrezzate poste in prossimità delle strutture affidate in gestione;
- g) applicare la normativa vigente in materia di contratti di lavoro e assicurativi per le persone impegnate nei servizi della struttura e nell'assistenza ai visitatori;
- h) assicurare servizi di allerta e attivazione delle richieste di soccorso medico nel caso di emergenze o situazioni di necessità specifiche del personale impegnato e dei visitatori presenti;
- i) garantire l'applicazione delle normative specifiche soprattutto in materia di sorveglianza e controllo dei fruitori per l'utilizzo di impianti sportivi o parco giochi con specifiche prescrizioni;
- j) provvedere al pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono e altre) utilizzate per il regolare funzionamento delle strutture e delle attrezzature affidate in gestione;
- k) segnalare tempestivamente all'Ente eventuali problematiche di particolare rilevanza verificatesi durante l'utilizzo dei beni e la cui risoluzione richieda specifiche attività da svolgere anche da parte dell'Ente o che debbano essere espressamente autorizzate da quest'ultimo.

Utilizzo dei sentieri/aree attrezzate

- 1. Ferme restando le prescrizioni di carattere generale contenute nell'articolo relativo alle modalità di gestione e agli obblighi del concessionario, quest'ultimo dovrà osservare e far rispettare le seguenti norme di tutela, sicurezza, sorveglianza e assistenza dei visitatori durante l'utilizzo degli eventuali sentieri, percorsi pedonali, delle aree di sosta e attrezzate poste sotto la sua diretta responsabilità:
 - a) programmare e effettuare controlli e manutenzione periodici dei percorsi pedonali posti sotto la propria competenza, dello stato della segnaletica, delle dotazioni esterne esistenti o di nuova realizzazione;
 - b) garantire la piena applicazione delle normative in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza, antincendio servizio e assistenza dei visitatori durante la visita o l'utilizzo della rete dei percorsi pedonali e delle aree di sosta;
 - c) garantire la necessaria sorveglianza concordata con l'Ente per la verifica dello stato dei percorsi e delle modalità di fruizione degli stessi da parte dei visitatori;
 - d) assicurare servizi di vigilanza e richiesta di soccorso nel caso di emergenze o situazioni di necessità lungo i percorsi e nelle aree di sosta;
 - e) eseguire le manutenzioni dei tracciati e delle aree di sosta previste dal piano di manutenzione presentato nell'ambito del progetto della gestione e tutte quelle eventualmente rese necessarie dall'utilizzo ordinario;
 - f) vigilare sui comportamenti dei fruitori con particolare riguardo ai divieti specifici emanati per la tutela delle aree quali: accensione di fuochi (fuori dai luoghi controllati), presenza di veicoli fuori dalle aree autorizzate, visitatori nelle aree o lungo i percorsi non aperti al pubblico, controllo degli animali domestici al seguito dei visitatori;
 - g) segnalare tempestivamente all'Ente eventuali problematiche di particolare rilevanza verificatesi durante l'utilizzo dei sentieri e delle aree attrezzate e la cui risoluzione richieda specifiche attività da svolgere anche da parte dell'Ente o che debbano essere espressamente autorizzate da quest'ultimo.

Controlli periodici

1. L'Ente si riserva la facoltà di effettuare dei controlli periodici delle strutture, delle aree esterne e delle attrezzature per verificare lo stato di manutenzione e di efficienza di tutte le parti. I tecnici incaricati dall'Ente delle operazioni di verifica provvederanno alla redazione di un verbale dettagliato della situazione generale e degli eventuali problemi riscontrati.

Art. 22

Uso pubblico e sociale delle strutture e delle attrezzature

- 1. Il concessionario dovrà garantire che tutte le attività e le iniziative siano finalizzate ad un uso pubblico, sociale, ricreativo e conoscitivo del patrimonio forestale della Regione Sardegna.
- 2. Per uso pubblico ai fini sociali, ricreativi e conoscitivi si intende una modalità di gestione che presti particolare attenzione alla fruizione da parte di quelle fasce della popolazione soggette a educazione e tutela quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni di assistenza e volontariato.

Art. 23

Consegna delle strutture

- 1. Entro 30 giorni dalla stipula della concessione contratto, si provvederà alla consegna della struttura, mediante sopralluogo in contraddittorio con redazione di apposito verbale di tutte le operazioni di consegna, delle eventuali osservazioni del rappresentate del concessionario e delle controdeduzioni fornite dal rappresentante dell'Ente.
- 2. Il verbale verrà redatto in duplice copia, regolarmente sottoscritta dalle Parti, una per l'Ente e una per il concessionario.

Autorizzazioni per l'esercizio delle attività

- 1. Il concessionario dovrà provvedere autonomamente all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività che verranno poste in essere nelle strutture affidate in concessione dall'Ente.
- 2. Sono altresì a suo carico la redazione di eventuali progetti, l'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione di opere e migliorie previste dal progetto della gestione.
- 3. L'Ente si impegna a rilasciare tempestivamente al concessionario eventuali nulla osta, autorizzazioni o documentazioni necessarie all'ottenimento di tali autorizzazioni.
- 4. Gli oneri e le spese connessi al rilascio dei suddetti pareri o autorizzazioni, nonché quelli relativi all' esecuzione dei lavori e collaudo degli stessi sono a carico del concessionario.

Art. 25

Pubblicità delle strutture

- 1. Il concessionario è autorizzato a promuovere, a propria cura e spese, informazioni e campagne pubblicitarie finalizzate alla diffusione e alla conoscenza delle strutture e delle attrezzature per lo sviluppo delle attività e l'incremento del numero dei visitatori interessati.
- 2. Tali campagne potranno essere rivolte anche alle scuole, università e associazioni terapeutiche e ricreative e potranno prevedere anche speciali convenzioni o facilitazioni, in termini economici e di servizi, per i visitatori coinvolti.
- 3. Il materiale pubblicitario dovrà riportare il logo dell'Ente e fare riferimento alla competenza o proprietà dell'Ente stesso in merito alle strutture indicate.
- 4. L'Ente si impegna a realizzare un apposita sezione informativa sul proprio sito istituzionale dove i concessionari potranno pubblicizzare i servizi offerti ai fini della fruizione delle strutture e aree concesse.

Personale del concessionario

- 1. Il personale destinato dal concessionario alle attività necessarie alla gestione delle strutture e delle attrezzature, dovrà essere, per numero e qualifica, adeguato alle lavorazioni da eseguire e alle modalità di esecuzione di tali attività.
- 2. E' obbligo del concessionario osservare le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, comunicando, entro i 30 giorni successivi all'avvio delle attività, gli estremi delle iscrizioni previste agli Enti previdenziali e assicurativi di competenza.
- 3. Tutti i dipendenti del concessionario sono tenuti ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, igiene, salute e tutela dei visitatori.

Art. 27

Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione delle strutture e delle attrezzature e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento. E' obbligo del concessionario vigilare e a far rispettare tali norme richiamando o intervenendo per impedire comportamenti e azioni ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza delle persone o la conservazione dei beni.

Art. 28

Circolazione dei veicoli

1. La circolazione di tutti i veicoli all'interno delle aree di pertinenza della concessione e nelle altre aeree della foresta dovrà essere disciplinata tenendo conto delle specifiche necessità e condizioni di ciascuna foresta, delle interferenze con le attività lavorative del cantiere e delle conseguenti problematiche. Le modalità di circolazione e parcheggio

saranno concordate con i rappresentati dell'Ente al momento della consegna delle strutture e dovranno essere mantenute per tutta la durata della concessione.

- 2. Qualora si rendessero necessari dei cambiamenti o integrazioni al sistema di circolazione dei veicoli, il concessionario presenterà una specifica richiesta all'Ente concordando le nuove modalità.
- 3. Il concessionario è obbligato a far rispettare le modalità di circolazione dei veicoli definite.

Art. 29

Circolazione dei visitatori

- 1.La circolazione dei visitatori all'interno delle strutture e nelle aree esterne adiacenti sarà regolata secondo le indicazioni specifiche fornite dall'Ente e con le raccomandazioni richieste per la tutela degli ambiti naturali e per la sicurezza dei visitatori stessi. Tali modalità saranno concordate con i rappresentati dell'Ente al momento della consegna delle strutture e dovranno essere osservate per tutta la durata della concessione.
- 2. Qualora si rendessero necessari dei cambiamenti o integrazioni al sistema di circolazione dei visitatori, il concessionario presenterà una specifica richiesta all'Ente concordando le nuove modalità.
- 3. Nel caso di aree soggette a particolari limitazioni per l'accesso o la fruizione da parte di visitatori, sentieri, aree di sosta e altri percorsi, il concessionario dovrà concordare con l'Ente specifiche modalità di organizzazione, assistenza (guide esperte, mezzi di supporto, itinerari) e accompagnamento ai visitatori che intendessero raggiungere tali aree.
- 4. Il concessionario è obbligato a far rispettare le modalità di circolazione dei visitatori definite.

Resoconto annuale

- 1. Il concessionario dovrà presentare un resoconto annuale con i seguenti dati:
 - stato di conservazione delle strutture e delle attrezzature affidate:
 - stato di attuazione degli eventuali lavori, migliorie o completamenti indicati nel progetto della gestione presentato dal concessionario in sede di gara per l'affidamento delle strutture:
 - descrizione delle attività svolte e delle modalità di attuazione delle azioni principali;
 - numero dei visitatori e dei partecipanti alle varie attività;
 - eventuali problematiche relative alle strutture e attrezzature;
 - indicazioni e commenti raccolti dai visitatori sulla struttura e sulle attività svolte:
 - informazioni specifiche su eventuali attività di educazione ambientale (programmi, scuole coinvolte, fasce di età, azioni attuate);
 - suggerimenti e indicazioni per il miglioramento dei beni affidati in concessione.

Art. 31

Riconsegna delle strutture

- 1. Prima della data fissata per la riconsegna delle strutture il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione di tutte le attrezzature o parti di esse non indicate come migliorie nel progetto della gestione, materiali e altri effetti utilizzati nel corso della propria attività.
- 2. Qualora, entro un termine di 30 giorni, il concessionario non abbia provveduto alla rimozione di quanto indicato, verrà inviata dall'Ente formale richiesta di adempiere a tale obbligo; trascorso inutilmente un ulteriore periodo di 30 giorni senza alcun intervento da parte del concessionario, l'Ente provvederà alla rimozione dei materiali indicati con spese a carico del concessionario.
- 3. Alla scadenza della concessione, il concessionario è dunque obbligato alla riconsegna delle strutture sgombere delle attrezzature e dei materiali di sua proprietà.

- 4. La data di riconsegna verrà comunicata dall'Ente con almeno 15 giorni di preavviso.
- 5. Nel giorno convenuto le Parti provvederanno ad effettuare un sopralluogo in contraddittorio redigendo verbale di tutte le operazioni di verifica e delle eventuali osservazioni.

Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali

1. Ferme restando le pattuizioni contrattuali, l'affidamento e l'uso delle strutture dell'Ente sono disciplinati, oltre che dal presente regolamento, da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Art. 33

Presa visione e conoscenza del Regolamento

1. Una copia del presente Regolamento dovrà essere sottoscritta, contestualmente alla firma del contratto di affidamento, dall'Ente e dal concessionario/locatario per accettazione delle clausole regolamentari e dei relativi effetti.

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diverrà esecutivo una volta espletato dall'Amministrazione regionale il controllo previsto dalla L.R. 15.05.1995 n. 14 e s.m. e i.